

Allegato “A” al Decreto Assessoriale

CALENDARIO VENATORIO 2020/2021

ART. 1 – Luoghi di caccia

Il cacciatore residente in Sicilia è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria nell'ambito territoriale di caccia di residenza e negli ambiti territoriali nei quali è stato ammesso a seguito di specifica richiesta presentata alla Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio.

Il cacciatore regionale, inoltre, può esercitare la caccia alla sola selvaggina migratoria in un massimo di n. 4 AA. TT. CC. della Regione, a sua scelta, con esclusione degli A.T.C. ME3 (Isole Eolie), PA3 (Ustica), TP3 (Isole Egadi), TP4 (Pantelleria) e AG3 (Isole Pelagie) previo regolare versamento di € 5,16 per ogni ATC.

La settimana venatoria ha inizio il lunedì e si conclude la domenica. Il cacciatore, ha la possibilità di scegliere n. 3 giornate di caccia settimanali, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è, in ogni caso, vietato. In nessun caso il cacciatore può superare il numero complessivo di tre giornate di caccia per settimana. L'attività venatoria deve essere praticata esclusivamente nelle forme previste dalla L. R. n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni, mediante l'impiego dei mezzi consentiti dall'art. 13 della Legge del 11/02/1992, n. 157.

ART. 2 – Documenti

Il cacciatore per l'esercizio dell'attività venatoria deve essere munito di:

- 1) libretto personale di porto di fucile e di licenza di caccia in corso di validità;
- 2) Attestazione del versamento della tassa di concessione governativa relativa al libretto personale di porto di fucile e di licenza di caccia;
- 3) Attestazione del versamento dell'addizionale di € 5,16 ai sensi dell'art. 24 della legge 157/92;
- 4) Attestazione del versamento della tassa di concessione governativa regionale (art. 30 L. R. 1 settembre 1997 n.33);
- 5) Attestazione del versamento della tassa di concessione governativa regionale (art. 13 L. R n. 7 del 2001) per ogni ambito territoriale di caccia in cui il cacciatore è stato eventualmente ammesso oltre a quello di residenza
- 6) Attestazione del versamento per ogni ambito territoriale di caccia eventualmente prescelto per esercitare la caccia alla sola fauna migratoria;
- 7) polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi nonché polizza assicurativa per infortuni correlata alla caccia, con i massimali previsti dall'art. 17, commi 7 e 8, della L. R. n. 33/97 e succ. mod. ed int.; si rappresenta a tal riguardo che, ai sensi dell'art. 33 comma 1 della L. R. n. 1/2008, il pagamento del premio assicurativo deve essere eseguito su polizze prepagate autorizzate dalle agenzie assicurative che garantiscano il versamento del premio effettuato, oppure prepagato tramite banca, ufficio postale o rete telematica sui moduli predisposti dalle agenzie assicurative;
- 8) tesserino venatorio rilasciato dalla Regione Siciliana per il tramite del Comune di residenza

I versamenti relativi ai punti 2) e 3) possono essere effettuati in unico bollettino; i versamenti relativi ai punti 4), 5) 6) possono essere effettuati in unico bollettino.

Ogni cacciatore deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino, il giorno e l'ambito territoriale di caccia (ATC) scelto all'inizio dell'attività venatoria giornaliera; qualora nella stessa giornata esercita l'attività venatoria in più di uno ambito territoriale di caccia (ATC), al fine di avere dati omogenei sui capi abbattuti per ATC, deve compilare una pagina del tesserino per ogni ATC prima di iniziare l'attività venatoria.

Il cacciatore deve registrare sul tesserino venatorio tutti i capi abbattuti. I capi di selvaggina stanziale e migratoria dovranno essere registrati subito dopo l'abbattimento.

Il cacciatore non residente in Sicilia autorizzato ad esercitare l'attività venatoria in un ambito territoriale di caccia in cui è stato ammesso, utilizza il tesserino venatorio rilasciato dalla regione o dalla provincia di residenza. La validità del tesserino rilasciato dalle altre regioni, ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria nella Regione Siciliana, è subordinata al rispetto della vigente legislazione e del presente calendario venatorio ed in particolare al numero delle giornate settimanalmente consentite, cumulabili, ai fini del conteggio, con le giornate di caccia fruite in altre regioni.

ART. 3 – Orari

La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.

Le Ripartizioni Faunistico Venatorie provvederanno alla divulgazione degli orari ufficiali nel territorio di propria competenza.

ART. 4 – Calendario (Specie e periodi di prelievo venatorio)

Negli ambiti territoriali di caccia, l'attività venatoria è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, ad esclusione del martedì e del venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso vietato e, comunque, per non più di 3 giornate settimanali a scelta del cacciatore, per i seguenti periodi e per le specie sotto elencate:

Preapertura

a) i giorni 02, 06, 09 e 12 settembre 2020 nella sola forma dell' appostamento temporaneo

uccelli: Colombaccio (*Columba palumbus*), Gazza (*Pica pica*), Ghiandaia (*Garrulus glandarius*), Merlo (*Turdus merula*)

b) i giorni 02, 06 e 09 settembre 2020 nella sola forma dell' appostamento temporaneo

uccelli: Tortora (*Streptopelia turtur*)

c) i giorni 02, 06, 09 e 12 settembre 2020

mammiferi: Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)

Apertura generale

d) dal 20 settembre 2020 al 30 novembre 2020 incluso:

mammiferi: Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)

e) dal 20 settembre 2020 al 31 gennaio 2021 incluso

mammiferi: Volpe (*Vulpes vulpes*).

f) dal 20 Settembre 2020 al 10 gennaio 2021 incluso

uccelli: Colombaccio (*Columba palumbus*).

g) dal 20 settembre al 31 ottobre 2020 incluso

uccelli: Quaglia (*Coturnix coturnix*);

h) dal 20 settembre 2020 al 10 dicembre 2020 incluso:

uccelli: Merlo (*Turdus merula*)

i) dal 20 settembre 2020 al 10 gennaio 2021 incluso:

uccelli : Gazza (*Pica Pica*), Ghiandaia (*Garrulus glandarius*).

l) dal 20 settembre al 31 ottobre 2020 incluso,

uccelli: Tortora (*Streptopelia turtur*);

m) dal 02 novembre 2020 al 31 gennaio 2021 incluso:

mammiferi: Cinghiale (*Sus scrofa*) e sue diverse forme fenotipiche.

n) dal 1 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 incluso:

uccelli: Allodola (*Alauda arvensis*).

o) dal 1 ottobre 2020 al 20 gennaio 2021 incluso:

uccelli: Cesena (*Turduspilaris*), Tordo bottaccio (*Turdusphilomelos*), Tordo sassello (*Turdusiliacus*),

p) dal 1 ottobre 2020 al 20 gennaio 2021 incluso:

Alzavola (*Anas crecca*), Beccaccino (*Gallinago gallinago*), Canapiglia (*Mareca strepera*), Codone (*Anas acuta*), Fischione (*Mareca penelope*), Folaga (*Fulica atra*), Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), Germano reale (*Anas platyrhynchos*), Mestolone (*Spatula clypeata*), Moriglione (*Aythya ferina*), Pavoncella (*Vanellus vanellus*), Porciglione (*Rallus aquaticus*);

q) dal 1 novembre 2020 al 31 gennaio 2021 incluso:

Moretta (*Aythya fuligula*)

r) dal 20 settembre al 31 ottobre 2020:

Combattente (*Calidris pugnax*)

s) dal 1 ottobre 2020 al 20 gennaio 2021

Pavoncella (*Vanellus vanellus*), Moriglione (*Aythya ferina*)

t) dal 1 ottobre 2020 al 10 gennaio 2021 incluso:

Beccaccia (*Scolopax rusticola*)

Conformemente a quanto suggerito dal *Piano di gestione* europeo della Beccaccia, la caccia a questa specie dovrà essere sospesa attraverso apposito provvedimento qualora si dovessero verificare eventi climatici sfavorevoli alla sua salvaguardia quali:

- bruschi cali delle temperature minime (< 10 °C in 24 ore);
- verificarsi di un'ondata di gelo di durata stimabile in 6 – 7 giorni o più;
- verificarsi di forti nevicite e coperture nevose protratte nel tempo.

La sospensione della caccia alla Beccaccia avverrà all'occorrenza di una sola delle condizioni su enunciate.

u) dal 15 ottobre 2020 al 30 novembre 2020 incluso:

Lepre Italica (*Lepus corsicanus*)

Prelevabile solo ed unicamente nelle aree oggetto di interventi di gestione attiva secondo le previsioni proposte nel Progetto triennale “*Verso il prelievo venatorio sostenibile della Lepre italica (Lepus corsicanus) in Sicilia: buone pratiche e azioni di monitoraggio*” da parte delle Ripartizioni Faunistico-Venatorie che potranno avvalersi di personale formato e abilitato nell'ambito del medesimo Progetto e approvate dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, condizionati dall'esistenza e consistenza, in ciascun distretto individuato all'interno degli **Ambiti territoriali di Caccia AG1, AG2, ME1, ME2, CT1, CT2, SR1, SR2**, di densità comunque in grado di garantire la sostenibilità del prelievo stesso, specificando la metodologia impiegata per la quantificazione della popolazione presente, la quota di prelievo stabilita e le modalità individuate per la verifica del raggiungimento di detta quota.

ART.5 - Prescrizioni inerenti la caccia alla volpe

Il prelievo venatorio della Volpe (*Vulpes vulpes*) dal 20 settembre al 31 dicembre 2020 è consentito sia in forma libera (da uno a tre cacciatori) che in forma collettiva con squadre formate da più cacciatori con l'ausilio dei cani. La caccia in forma collettiva è consentita con l'ausilio dei soli cani da seguita e da tana ed è regolamentata con provvedimento da emanare da parte delle Ripartizioni Faunistico Venatorie entro il 5 settembre 2020. Dal 1° al 31 gennaio 2021 la caccia alla Volpe in forma libera, al fine di evitare disturbo alle altre specie, è consentita esclusivamente da appostamento temporaneo e senza l'ausilio di cani. La caccia alla volpe in forma collettiva è consentita a seguito di autorizzazione rilasciata dalla Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio. Dal 1° al 31 gennaio 2021 la caccia in forma collettiva è autorizzata dalle Ripartizioni Faunistico Venatorie in aree circoscritte e comunque in zone in cui non si arreca disturbo ad altre

specie ed in special modo alla Coturnice (*Alectoris graeca whitakeri*) ed alla Lepre italiana (*Lepus corsicanus*).

I regolamenti per la caccia alla Volpe in forma collettiva sono predisposti dalle Ripartizioni Faunistiche venatorie nel rispetto delle linee generali di seguito riportate:

- 1) le singole squadre per la caccia alla volpe sono formate da un minimo di sei fino ad un massimo di trentacinque cacciatori, fra i quali devono essere previsti:
 - a) il capo squadra che iscrive la squadra presso la Ripartizione Faunistico- Venatoria competente per territorio, organizza e dirige la squadra, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti, controlla l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per la caccia, assegna le poste prima dell'inizio della caccia, controlla il numero dei capi abbattuti;
 - b) i cacciatori in squadra che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine battuta;
 - c) i conduttori dei cani che sono autorizzati al recupero dei capi feriti;
- 2) la caccia in squadra può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba; l'inizio ed il termine della caccia deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;
- 3) tutti i cacciatori partecipanti alla caccia devono indossare un gilet di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il distintivo della squadra e raggiungere le poste con l'arma scarica;
- 4) i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine della caccia.

ART. 6- Prescrizioni inerenti la caccia al cinghiale

La caccia al Cinghiale (*Sus scrofa*) può essere esercitata dal 01 novembre 2020 al 31 gennaio 2021 nelle seguenti forme:

dal 01 Novembre 2020 al 31 Dicembre 2020 sia in forma libera che collettiva, quest'ultima con la formazione di squadre iscritte presso la Ripartizione faunistico venatoria competente per territorio e con l'ausilio dei cani;

dal 01 Gennaio 2021 al 31 Gennaio 2021 solo nella forma collettiva con la formazione di squadre iscritte presso la Ripartizione faunistico venatoria competente per territorio con l'ausilio dei cani.

La caccia collettiva con l'ausilio dei cani, è esercitabile solo a seguito di autorizzazione rilasciata dalla Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio, nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì.

Esclusivamente negli ambiti territoriali di caccia ME2 e PA2 la caccia in forma collettiva è autorizzata anche il sabato sempre nel rispetto del limite di tre giornate di caccia a settimana per ogni singolo cacciatore, ciò in relazione alla massiva presenza del predetto selvatico all'interno degli AA. TT. CC. citati.

Dal 1 al 31 gennaio 2021 la caccia al Cinghiale in forma collettiva è consentita solamente con l'ausilio di cani da seguita.

La caccia al Cinghiale in forma collettiva a squadre, è regolamentata con provvedimento da emanarsi entro il 1° ottobre 2020 da parte delle Ripartizioni faunistiche venatorie, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- 1) negli altri ambiti territoriali di caccia della Sicilia possono essere autorizzate non più di cinque squadre per giornata di caccia.
- 2) le singole squadre per la caccia al cinghiale sono formate da un minimo di sei fino ad un massimo di trentacinque cacciatori, fra i quali devono essere previsti:
 - a) il caposquadra, il quale iscrive la squadra presso la Ripartizione Faunistico Venatoria, organizza e dirige la caccia, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti, controlla l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per effettuare la caccia, controlla ed assegna le poste prima della caccia, controlla il numero dei capi abbattuti;
 - b) i cacciatori in squadra che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine caccia
 - c) i conduttori dei cani che sono autorizzati al recupero dei capi feriti;
- 3) la caccia in forma collettiva può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba; l'inizio ed il termine della caccia deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;
- 4) tutti i cacciatori partecipanti alla caccia devono indossare un gilet di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il distintivo della squadra e raggiungere le poste con l'arma scarica;
- 5) i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine caccia.

- 6) nell' ATC PA2 possono essere autorizzate dieci squadre per giornata di caccia. Di queste almeno cinque devono essere autorizzate esclusivamente nelle aree limitrofe al Parco delle Madonie.
- 7) nell' ATC ME2 della provincia di Messina possono essere autorizzate fino a dieci squadre, per giornata di caccia.

ART. 7- Prescrizioni inerenti gli ambiti territoriali di caccia prescelti per l'esercizio dell'attività venatoria limitatamente alla fauna selvatica

Il prelievo venatorio alla selvaggina migratoria, negli ATC scelti per la migratoria, è possibile per un numero massimo complessivo di 28 giornate, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente calendario venatorio. L'ambito o gli ambiti territoriali di caccia scelti per la fauna migratoria devono essere indicati nel tesserino venatorio dal funzionario comunale incaricato al rilascio, previa esibizione della ricevuta di versamento di € 5,16 per ambito.

Il cacciatore può scegliere l'ambito territoriale di caccia per la sola fauna migratoria anche successivamente al ritiro del tesserino venatorio, previa esibizione del versamento di € 5,16 al funzionario comunale preposto.

Il versamento per gli ambiti prescelti per la migratoria può essere effettuato cumulativamente alla tassa di concessione regionale ed alla tassa di ammissione in ATC di non residenza su c/c n.10575900 intestato a UNICREDIT s.p.a cassiere della Regione Siciliana, recante la causale "Tassa per caccia alla selvaggina migratoria nello o negli AA. TT. CC. Scelti"

ART. 8 - Attività venatoria all'interno delle Aziende agro – venatorie

Nelle aziende agro – venatorie è consentito l'utilizzo, a fini venatori, del Coniglio da allevamento (*Oryctolagus cuniculus*), della Quaglia (*Coturnix coturnix*), del Fagiano comune (*Phasianus colchicus*) e della Starna (*Perdix perdix*). Gli animali, provenienti da allevamenti autorizzati e provvisti di certificazione sanitaria, possono essere immessi all'inizio della giornata venatoria in numero pari ai capi abbattibili dai cacciatori presenti durante la giornata. I capi non abbattuti dai cacciatori devono essere recuperati a cura del concessionario entro la fine della giornata. Il mancato recupero degli animali comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista.

ART. 9 – Piano di prelievo

Il cacciatore può prelevare, per ogni giornata di caccia, complessivamente 15 capi di selvaggina. Per le seguenti specie il cacciatore deve, inoltre, rispettare le limitazioni sotto riportate:

	LIMITE MASSIMO GIORNALIERO	LIMITE MASSIMO STAGIONALE
Quaglia	5	25
Beccaccia	3	20
Tortora	5	20
Allodola	10	50
Codone, Pavoncella	5	25
Moriglione	2	10
Moretta	3	15
Combattente	3	15
Coniglio selvatico	1	15
Lepre	1	4

ART. 10– Allenamento e addestramento cani

L'attività di allenamento e di addestramento dei cani può essere svolta, limitatamente alle aree in cui è consentito l'esercizio venatorio e senza possibilità di sparo, nelle tre settimane che precedono l'apertura della caccia, con l'esclusione dei due giorni precedenti l'apertura stessa.

ART.11– Regolamentazione e divieti in merito all'uso del Furetto

L'uso del Furetto per la caccia al Coniglio selvatico è così regolamentato: dal 20 Settembre 2020 al 31 Ottobre 2020 nei seguenti ATC: AG1 – AG2 – CL1 – CL2- CT1 – CT2 – TP1 – TP2

L'uso del Furetto è vietato in tutti gli Ambiti Territoriali di Caccia delle provincie di Enna, Messina, Palermo, Ragusa e Siracusa.

Durante l'uso venatorio è obbligatorio munire il Furetto di idonea ed efficiente museruola.

E' vietato portare con se il Furetto nelle aree in cui l'uso non è consentito.

ART. 12

Cacciatori extraregionali

I cacciatori non residenti in Sicilia non sono autorizzati ad esercitare l'attività venatoria negli Ambiti Territoriali di Caccia solo in regime di preapertura.

Potranno esercitare l'attività venatoria sin dal 02 Settembre 2020 nelle aziende agro venatorie e faunistico venatorie.

ART. 13– Ulteriori limitazioni dei luoghi di caccia

Dall'1 al 31 gennaio 2021 incluso, l'attività venatoria può essere praticata nei boschi, nei seminativi arborati (vanno inclusi fra i seminativi arborati anche i terreni utilizzati a seminativo con presenza di piante sparse di carrubo), negli uliveti privi di frutto pendente, negli acquitrini, corsi d'acqua, laghi o laghetti naturali o artificiali, anche se le acque risultano profonde oltre i tre metri. Per la caccia alla volpe in forma libera non possono essere utilizzati cani. Per la caccia al cinghiale in forma collettiva possono essere utilizzati solo cani da seguita. Per la caccia alla Beccaccia (*Scolopaxrusticola*) possono essere utilizzati esclusivamente cani appartenenti alle razze da ferma o da cerca.

Dal 15 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021 è consentita la caccia lungo la costa del mare, nel rispetto delle distanze di legge di cui alla L.R.33/96.

ART. 14 – Siti Natura 2000 e I. B. A. (Important Bird Areas)

L'attività venatoria è vietata nei Siti Natura 2000 e, nel rispetto dell'articolo 1 comma 5 bis della Legge 157/92 e s.m.i., introdotto dall'articolo 42 della Legge 96/2010, per una fascia di rispetto di 150 metri contigua alle sole Zone di Protezione Speciale (ZPS), ad eccezione di quelle dove è espressamente consentita nei modi e nei tempi previsti dal Piano Regionale Faunistico Venatorio (PRFV) 2013/2018 e dal decreto n. 442/2012 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente.

Nei Siti Natura 2000 dove l'attività venatoria è consentita dal Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018, sarà regolamentata con specifici provvedimenti.

La cartografia di tutte le zone SIC e ZPS presenti in Sicilia è scaricabile dal sito:

ftp://ftp.dpn.minambiente.it/Cartografie/Natura2000/schede_e_mappe/Sicilia/

In ossequio al Piano Regionale Faunistico Venatorio, nelle porzioni di I.B.A. (ImportantBirdAreas) presenti nel territorio della Regione Siciliana non rientranti in Zone di protezione speciale (ZPS), vengono applicati i “*criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone di protezione speciale (ZPS)*” previsti dal DM del 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare.

Pertanto nelle porzioni di territorio esterno alla ZPS delle seguenti IBA l'attività venatoria è consentita dal 1 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021. Nel mese di gennaio, la caccia al Cinghiale e alle altre specie per cui il presente provvedimento ne prevede il prelievo venatorio in tale mese, è consentita esclusivamente, nei giorni di sabato e domenica:

IBA 152 Isole Eolie

IBA 153 Monti Peloritani
IBA 154 Nebrodi
IBA 155 Monte Pecoraro e Pizzo Cirina
IBA 156 Monte Cofano
IBA 157 Isole Egadi
IBA 158 Stagnone di Marsala e Saline di Trapani
IBA 162 Zone Umide del Mazarese
IBA 163 Medio corso e foce del fiume Simeto
IBA 164 Madonie
IBA 166 Biviere e Piana di Gela
IBA 167 Pantani di Vendicari e di Capo Passero
IBA 168 Pantelleria e Isole Pelagie
IBA 215 Monti Sicani

Le cartografie sono consultabili sul sito:

<http://www.pcn.minambiente.it/viewer/index.php?project=natura>

ART. 15 – Limitazione nell'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo

per evitare il rischio di avvelenamento da piombo, nonché per adempiere all'accordo internazionale (legge nazionale n. 66 del 6.2.06) denominato AEWA (African-Eurasian Waterbird Agreement), finalizzato alla conservazione degli uccelli acquatici migratori, è vietato l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, langhe e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne, di tutto il territorio regionale in cui è consentito l'esercizio venatorio., nonché per la caccia agli ungulati. Tale accordo, stipulato nell'ambito della Convenzione di Bonn per la Conservazione delle Specie Migratrici, comporta la necessità per gli Stati firmatari di attuare una serie di azioni per la tutela degli uccelli acquatici migratori, ivi comprese alcune misure volte a garantire la sostenibilità del prelievo venatorio e sia in adempimento a quanto previsto dall'art.1 del decreto n. 442 del 10 agosto 2012 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente.

ART. 16 - Divieti e prescrizioni

È vietata la caccia da appostamento alla Beccaccia e al Beccaccino.

È vietata l'attività venatoria nelle aree percorse da incendi;

Per la caccia da appostamento è fatto obbligo al cacciatore di raggiungere il posto di caccia con l'arma scarica e in custodia.

L'attraversamento di zone intercluse tra zone autorizzate alla pratica venatoria è consentito anche con l'arma montata, purché scarica.

E' vietato, per la caccia agli uccelli acquatici, l'uso di imbarcazioni o natanti di qualunque genere, per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli, se finalizzato al loro abbattimento; ciò anche al fine di evitare impatti negativi sulla fauna tutelata che potrebbe essere facilmente confusa con specie cacciabili.

La caccia con il falco è vietata in tutte le isole minori e nelle aree contigue alle aree protette e in tutti i siti Natura 2000 per una fascia estesa 1 Km. dai loro confini, anche nel rispetto dell'art. 1 comma 5 bis della legge 157/92 e s.m.i., introdotto dall'art. 42 della legge 96/2010.

ART. 17 - Aree di divieto di caccia

a) La caccia è vietata nel raggio di 1000 metri dai seguenti valichi montani

Valico	Elevazione ms.l.m	Coordinate geografiche
1. Portella Colla (Isnello – PA)	1.425	37° 52' 04" N – 14° 00' 18" E
2. Portella di Mandarini (Petralia Soprana - PA)	1.208	37° 51' 34" N – 14° 05' 59" E
3. Portella Colle Basso (Cesarò - ME)	1.335	37° 53' 21" N – 14° 35' 27" E
4. Portella Biviere (Cesarò – ME)	1.281	37° 57' 18" N – 14° 42' 35" E
5. Portella della Busica (Tortrici - ME)	1.228	37° 58' 31" N – 14° 17' 51" E
6. Portella Zilla (Roccella Valdemone - ME)	1.165	37° 58' 59" N – 14° 59' 54" E
7. Contrada Cardone (Antillo - ME)	811	37° 59' 34" N – 15° 12' 14" E

b) Nel ATC CL2 in provincia di Caltanissetta l'attività venatoria è vietata sulle aree interne alle dighe Comunelli, Disueri e Cimìa nonché nell'area interna alla Piana del Signore;

c) L'attività venatoria è vietata nelle zone di cui all'allegato "B" del presente Decreto.

ART. 18 – Norme finali

Per quanto non previsto nel presente decreto si applicano le disposizioni previste dalle Leggi:

- 1) L. 157/92 e s.m.i. – L. R. 33/97 e s.m.i. - in materia di tutela della fauna selvatica ed attività venatoria;
- 2) L. 353/2000 in materia di tutela delle zone boscate percorse dal incendi;
- 3) D. M. del 17 ottobre 2007 in materia di misure di conservazione dei Siti Natura 2000 (Zone di Protezione Speciale e Siti di Importanza Comunitaria);

Palermo li